

Repertorio n. del \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
*UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI  
IN HOUSE E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA* CONTRATTO  
APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SERVIZIO DI  
VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, LOTTO N. \_\_\_\_\_  
RELATIVO A \_\_\_\_\_

AGGIUDICATARIO: \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso i locali \_\_\_\_\_ siti in Napoli, al Corso Umberto I, n.  
40, innanzi a me, dott.ssa \_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale Rogante  
di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, autorizzata a redigere e ricevere in forma pubblica  
amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse  
dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di  
Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono  
costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA  
00876220633, nella persona della Dott.ssa \_\_\_\_\_, Dirigente

della Ripartizione \_\_\_\_\_, delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n.40, di seguito denominata Università

dall'altra

La società \_\_\_\_\_ nella persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, di seguito denominata Società.

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D. lgs 50/2016, mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che

- con Determina a contrattare del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II" in 5 lotti per la durata di 60 mesi, oltre un periodo opzionale di un anno e per gli importi come di seguito indicati: Lotto I - Servizio di vigilanza armata presso la sede

del Dipartimento di Agraria per un importo a base di gara pari ad €. 3.888.503,11 oltre IVA; Lotto 2 - Servizio di vigilanza armata presso varie sedi del Centro storico di Napoli per un importo a base di gara pari ad €.6.827.759,01 oltre IVA; Lotto 3 - Servizio di vigilanza armata presso la sede del Dipartimento di Farmacia, del Complesso di Scienze Biotecnologiche e presso la sede di Scampia per un importo a base di gara pari ad €.2.422.369,55 oltre IVA; Lotto 4 - Servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo e presso il Complesso Biennio di Ingegneria per un importo a base di gara pari ad €. 1.751.343,54 oltre IVA; Lotto 5 - Servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio per un importo a base di gara pari ad €. 2.117.683,05 oltre IVA, il tutto oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; Costo agente/h soggetto a ribasso per ciascun lotto è pari ad € 26,04 oltre IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero;

- con verbale di seduta pubblica del \_\_\_\_\_ la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del \_\_\_\_\_ per il lotto n. \_\_\_ relativo a \_\_\_\_\_ alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata e per un ribasso percentuale offerto sul costo agente/h pari al \_\_\_\_\_%, costi di sicurezza pari a \_\_\_\_\_, costi di manodopera pari a \_\_\_\_\_;

con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 56, co. 6, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, constatata la regolarità della procedura a seguito

dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del \_\_\_\_\_;

- con Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del \_\_\_\_\_ a favore del \_\_\_\_\_ alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata e per un ribasso percentuale sul costo agente/h offerto pari al \_\_\_\_\_% da cui discende un importo di aggiudicazione complessivo pari ad €. \_\_\_\_\_ oltre IVA, (costi di sicurezza aziendali pari a euro \_\_\_\_\_, costi per manodopera pari a euro \_\_\_\_\_);

- con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del \_\_\_\_\_ a favore del \_\_\_\_\_, già pronunciata con decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- la società \_\_\_\_\_ ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del \_\_\_\_\_;

- con verbale del \_\_\_\_\_ acquisito in \_\_\_\_\_ in pari data con n. \_\_\_\_\_ è stato stipulato il verbale di avvio anticipato del servizio, nelle more della stipula del presente contratto;

- ai fini della copertura assicurativa, la società ha trasmesso, con pec del \_\_\_\_\_, la polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_-;

- ai fini della cauzione definitiva, la società ha trasmesso, con pec del \_\_\_\_\_, la polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_ che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista negli atti di gara;
- la società \_\_\_\_\_ risulta regolare ai fini del DURC rispettivamente come da certificato \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_;
- l'Università ha adempiuto - agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011 mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con la richiesta di informativa antimafia n. \_\_\_\_\_ e con richiesta di liberatoria provvisoria antimafia n. \_\_\_\_\_ che, è stata rilasciata/alla data di stipula del presente atto risulta in istruttoria;
- ai fini degli adempimenti prescritti dal vigente PTPCT si dà atto dell'osservanza del termine di 60 gg decorrenti dal Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale di efficacia dell'aggiudicazione n. 739 del 13/05/2021;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART. I** - La premessa che precede è patto.

**ART. 2** - L'Università affida alla società \_\_\_\_\_, che accetta l'appalto relativo al \_\_\_\_\_

da effettuarsi secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (n.1 “Fabbisogno e profili orari”, allegato n.2 “Rapporto di evento anomalo”, allegato n.3 “Schema Penali”, allegato n.4 “Elenco personale suddiviso in lotti clausola sociale”) al quale si rinvia integralmente. Il Servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito inoltre nel rispetto degli atti di gara, nonché in conformità, all’Offerta Tecnica, all’Offerta Economica, che formano parte integrante del presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti. Il presente servizio, inoltre, sarà eseguito in conformità alle disposizioni del DUVRI e del relativo allegato predisposto in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dei vigenti Codici di Comportamento di Nazionale e di Ateneo e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti. La società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest’ultima – le disposizioni del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009. La società si impegna con la sottoscrizione del presente contratto a collaborare con il competente Responsabile del Procedimento per l’aggiornamento del DUVRI laddove necessario.

**ART. 3** – Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Tecnico il servizio ha durata quinquennale a decorrere dal\_\_\_\_\_.

L’Università si riserva ai sensi del citato art. 4 del Capitolato Speciale di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione nella misura massima di dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma II del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

**ART. 4 –** La società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato Tecnico ed in particolare si impegna con riferimento a quanto contenuto nell'offerta tecnica a \_\_\_\_\_ . La società prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previste e pianificate nel Programma Operativo dei Servizi; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

Per l'espletamento delle prestazioni contrattuali la società si impegna ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate la cui qualità di G.P.G. è stata riconosciuta attraverso il Decreto Prefettizio di nomina.

La società, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, s'impegna altresì a provvedere all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle eventuali riparazioni di tutti i sistemi tecnologici e delle apparecchiature, attrezzature o quant'altro eventualmente dallo stesso forniti, nonché alla manutenzione ordinaria e

straordinaria delle apparecchiature già esistenti installate per il solo servizio di vigilanza armata, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per l'Università. A tal fine la società in caso di malfunzionamento degli impianti e/o delle attrezzature installate e/o già esistenti s'impegna a garantire il pronto intervento entro il termine di sei ore dal ricevimento della relativa comunicazione in qualsiasi modo formulata.

**ART. 5** – L'Amministrazione ai sensi del Capitolato si riserva la facoltà di estendere o ridurre i servizi oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni nei limiti del 20% dell'importo di aggiudicazione. Ai fini della contabilizzazione delle predette variazioni in aumento o in diminuzione, il costo agente/h è determinato in euro \_\_\_\_\_ oltre IVA

**ART. 6** –L'Università erogherà a fronte dell'esecuzione dell'appalto il corrispettivo mensile scaturente dalle ore di servizio effettivamente svolte, al costo agente/ora offerto pari a Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA come per legge (calcolato sulla base del ribasso percentuale pari al \_\_\_\_\_ % sull'importo soggetto a ribasso) e, pertanto, un importo massimo pari ad Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA come per legge, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero.

**ART. 7** – Ai sensi del Capitolato Tecnico, il Responsabile del Contratto (RC) è \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, mail: \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_; il Responsabile Operativo del Servizio (ROS) è \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, mail: \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_.

**ART. 8** – La Società, entro la sottoscrizione del Verbale di avvio delle



Attività di cui all'art. 8.I del Capitolato, dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il "Programma Operativo dei Servizi" contenente il programma valido dall'avvio delle attività fino all'ultimo giorno del mese solare successivo.

Successivamente al primo Programma Operativo dei Servizi di cui al precedente comma, la società si impegna a consegnare, mensilmente, il Programma di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali.

Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Programma Operativo dei Servizi" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

**ART. 9** – Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione del servizio sono effettuati dal Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del dott. Fulvio Coppola (tel. \_\_\_\_\_; mail \_\_\_\_\_; pec \_\_\_\_\_) e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato nella persona del \_\_\_\_\_ (recapiti: tel. \_\_\_\_\_; mail: \_\_\_\_\_; pec: \_\_\_\_\_) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute

nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso mandato dal Decreto del MIT n. 49 del 07/03/2018.

**ART. 10** - I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore del conto corrente bancario indicato dalla società di cui si riportano, nel seguito, gli estremi:

\_\_\_\_\_

La/Le persona/e abilitata/e ad operare su di esso è/sono:

\_\_\_\_\_.

La società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

**ART. 11** - Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti a precisazione di quanto disposto dall'art. 19 del Capitolato Tecnico al quale in ogni caso si rinvia integralmente per le modalità di contabilizzazione del servizio, le parti convengono quanto segue:

- la società dovrà indirizzare la fattura elettronica direttamente alla Ripartizione \_\_\_\_\_. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: Codice Univoco Ufficio Identificativo della Ripartizione \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), CIG identificativo della procedura di gara ed indicazione del lotto di riferimento;
- nella causale della fattura la società dovrà indicare il riferimento

contrattuale (nel caso di provvedimenti autorizzati nell'ambito dell'istituto del quinto d'obbligo anche i riferimenti di questi ultimi);

- la società potrà emettere la fattura con cadenza \_\_\_\_\_ solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e confermata dal Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un *pro forma* di fattura da inviare al predetto Direttore dell'esecuzione del contratto al fine consentire allo stesso i controlli di competenza ivi compresa la copertura dell'importo recato in fattura nell'ambito di quello contrattuale e di quello stanziato a valere sul bilancio finanziario autorizzatorio per l'anno di riferimento [e/o di quello autorizzato da provvedimenti di estensione nell'ambito del quinto d'obbligo]; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra.

La società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte dello stesso dell'iter sopra stabilito.

Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato dagli Uffici contabili competenti al pagamento, entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da

svincolarsi in sede di liquidazione finale.

**ART. I2** – Per le penali si richiama quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

**ART. I3** - La società potrà/non potrà subappaltare avendo espressamente dichiarato in sede di gara che intendeva/non intendeva avvalersi di tale istituto.

**ART. I4** – Ai sensi dell'art 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

**ART. I5** – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dal Capitolato Tecnico, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

**ART. 16** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della Società le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla guri e sui quotidiani. Tali spese saranno quantificate e comunicate alla società e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

**ART. 17** - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 18** - Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento ivi compreso trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso assicurando altresì il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza l'Università provvederà a mettere in mora la società e decorso invano il termine assegnato ad escutere la cauzione definitiva salvo il maggior danno.

La società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni,

incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

La società si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a non apportare alcuna modifica e/o aggiornamento ai dati riportati nell'allegato elenco del personale relativi ai nominativi, alla tipologia contrattuale, alla sede di svolgimento, ai livelli di inquadramento di ciascuno delle unità impiegate risultanti dall'elenco predetto. Dagli obblighi assunti con il presente articolo sono fatte salve esclusivamente le necessarie sostituzioni dei lavoratori cessati (per licenziamento, dimissioni, pensionamento o decesso) con altrettanti lavoratori assunti con la medesima tipologia contrattuale (part-time/full time), presso la medesima sede, con i medesimi livelli (laddove possibile) e monte ore mensili dei soggetti cessati ovvero mediante riparto del relativo monte ore tra il personale part time, di pari livello, già impiegato presso il medesimo cantiere. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, la società dovrà comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto.

Resta inteso che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'appaltatore - anche in ordine alle sostituzioni

eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore riportati nell'allegato n. 4 al presente Capitolato denominato "Elenco del Personale suddiviso in Lotti – clausola sociale". Pertanto, l'impresa appaltatrice – senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'Università - si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capitolato.

**ART. 19** – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**Art. 20** – La società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, indirizzo pec: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 21** – La società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. L'Appaltatore è nominato Responsabile

esterno del trattamento dei dati personali conferiti dall'Università, secondo quanto previsto dall'art. 4, par. I n. 8 e dall'art. 28 del GDPR, richiamato all'art. 5 del Regolamento di Ateneo giusto "*Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personale*" allegato al presente atto.

La società assume la qualità di Titolare autonomo rispetto ai dati personali che acquisirà in proprio in virtù del servizio fornito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali immagini acquisite ove siano installati sistemi di videosorveglianza nella struttura alberghiera).

Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it). La società



prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: [http://www.unina.it/ateneo/statuto- e-normativa/privacy](http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy). Le parti, per quanto compatibile, rinviano, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato con D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, *nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

**ART. 22** –La società prende atto che, in osservanza del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, l’offerta tecnica sarà pubblicata sul sito web di Ateneo. La società si impegna a comunicare, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto– via PEC all’indirizzo [garecontratti- s@pec.unina.it](mailto:garecontratti-s@pec.unina.it) - quali parti dell’Offerta Tecnica non sono coperte da segreti tecnici o commerciali, trasmettendo idonea documentazione; decorso il predetto termine si procederà alla pubblicazione del presente contratto, nonché dell’Offerta Tecnica oltre che del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

**ART. 23** - la società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. \_\_\_\_\_

del presente contratto.

**ART. 24** - La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

**ART. 25** – La società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009 - con le precisazioni formulate dall'Università - che di seguito si riportano:

- **Clausola I**) la società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (tra l'altro consultabili al

sito <http://www.utgnapoli.it>) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- **Clausola 2)** la società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- **Clausola 3)** la società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

- **Clausola 4)** la società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto (o subcontratto), informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10 % del valore del contratto (*ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*) ovvero, qualora

lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- **Clausola 5)** la società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- **Clausola 6)** la società dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- **Clausola 7)** la società dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

- **Clausola 8)** la società dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto (e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto) o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto (o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto) qualora vengano acquisiti elementi o

indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98;

- **Clausola 9)** la società dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98. Io, Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero \_\_\_\_\_ pagine a video e la \_\_\_\_\_ fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del d.P.C.M. 22 Febbraio 2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: \_\_\_\_\_